



COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO
PROVINCIA DI CREMONA

Via Roma n.36 –26040-San Martino del Lago(Cremona)
Tel.0375/95144-Telefax.0375/350194
E-mail: anagrafe@comune.sanmartinodellago.cr.it
P.E.C.:comune.sanmartinodellago@pec.regione.lombardia.it

PROT. N. 0000761/2020

ORDINANZA N. 4 DEL 08/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO DI SAN MARTINO DEL LAGO E DELLA FRAZIONE CA' DE' SORESINI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTE le ordinanze adottate dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato nella G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (G.U. Serie Generale n. 79 del 25.03.2020);

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 avente ad oggetto: *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa alla patologia definita *“Coronavirus (SARS-COV-2)”* e della malattia respiratoria che provoca, chiamata *“COVID-19”*, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020 e 01 aprile 2020, si dispongono le misure di prevenzione di carattere generale *“per evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

CONSIDERATO CHE:

- i DPCM pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di San Martino del Lago e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

VISTA la Circolare n. 94 in data 01.04.2020 del Ministero della Salute nella quale, al comma 1 del punto G. – Cimiteri – recita: *“I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori”, ed al comma 6 indica la necessità di stabile con apposito atto, la sospensione di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione ordinaria e ristrutturazione di tombe, lapidi e costruzioni ex novo...”*;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare tutte le cautele, adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica, al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica ed evitare la diffusione del contagio;

RITENUTO quindi, di disporre, la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, del capoluogo e della frazione Cà de' Soresini, fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica in essere, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme e ammettendo la presenza per l'estremo saluto dei famigliari più stretti;

DATO ATTO che, per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, rubricata *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* che riconosce al Sindaco il potere di emettere ordinanze di carattere contingibili e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa al territorio comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI gli artt. 50, commi 4 e 5, e 54, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, con potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

PER I MOTIVI CONTINGIBILI ED URGENTI DESCRITTI IN PREMESSA:

- 1. LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI DI SAN MARTINO DEL LAGO E DI CA’ DE’ SORESINI**, fino successivo atto di revoca, garantendo comunque l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme e ammettendo la presenza per l’estremo saluto dei famigliari più stretti;
- 2. LA SOSPENSIONE**, fino successivo atto di revoca, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Cremona, alla Questura di Cremona, alla Stazione Carabinieri di Solarolo Rainerio e alla Polizia Locale;
- la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, pubblicata sul sito internet del Comune di San Martino del Lago e affissa all’ingresso dei cimiteri comunali.

AVVERTE

che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

- ricorso in via gerarchica al Prefetto.

IL SINDACO
Geom. Dino Maglia

